

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Giugno 2009

Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Competenza e giurisdizione.....	1
Danno alla persona	2
Donazioni.....	3
Consumatori	3
Contratti e Obbligazioni.....	4
Fatti Illeciti.....	4
Lavoro , Previdenza, Legislazione sociale.....	5
Minori.....	6
Misure di protezione delle persone prive di autonomia.....	7
Proprietà.....	7
Successioni.....	7
Unione europea.....	8

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO - GIURISDIZIONE - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO CHE RIGUARDI UNA PRETESA CREDITORIA DELL'ENTE PUBBLICO DI NATURA TRIBUTARIA - GIUDICE TRIBUTARIO.

Cass. civ., Sez. Un. 11 maggio 2009 n. 10672
(Pres. Carbone, rel. Botta)

Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione,

a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (Nella fattispecie la controversia concerneva l'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo di una autovettura comunicato al contribuente dal concessionario a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative ai contributi).

IMMIGRAZIONE – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI – DINIEGO DEL QUESTORE – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Cass. civ., Sez. Un. 19 maggio 2009 n. 11535
(Pres. Vittoria, rel. Macioce)

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in caso di impugnativa del provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell'art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998. Tanto discende dal mutato quadro normativo del regime giuridico del permesso per ragioni umanitarie, emergente dall'inserimento dell'art. 1 quater (ex art. 32 L. n. 189 del 2002) del d.l. n. 416 del 1989, convertito nella l. n. 39 del 1990, ai sensi del quale le Commissioni territoriali competenti a decidere delle domande di asilo devono, nei casi in cui non accolgano la domanda di protezione umanitaria, trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno, quando ricorrano gravi motivi di carattere umanitario. Questa rilevante innovazione, entrata in vigore il 20 aprile 2005 e puntualmente confermata nella successiva normazione di derivazione

comunitaria sulla protezione internazionale (art. 32 del d.lgs n. 25 del 2008 non derogato dal d.lgs n. 159 del 2008), ha radicalmente modificato il rapporto tra attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del Questore in quanto le Commissioni sono dotate di tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico discrezionale in ordine alla pluralità di misure di protezione umanitaria previste dall'ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e temporanee desumibili dall'art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998) mentre al Questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione "umanitaria" dello straniero. *(La sentenza è di particolare importanza perché le S.U. hanno, per la prima volta, affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell'art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998. Si tratta di un nuovo orientamento giurisprudenziale).*

DANNO ALLA PERSONA

DANNO NON PATRIMONIALE – LESIONI CD.
MICROPERMANENTI – DANNO BIOLOGICO – LIQUIDAZIONE
IN VIA EQUITATIVA – USO DI TABELLE

Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701
(Pres. Varrone, rel. Petti)

Le tabelle ministeriali predisposte per decreto ministeriale 3 luglio 2003, quale atto amministrativo di natura regolamentare, sono entrate in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. L'art. 5 della legge n. 57 non ha previsto alcuna applicazione retroattiva delle tabelle ed ha introdotto un regime speciale per il danno biologico da circolazione dei veicoli e natanti in deroga ai criteri ordinari di cui all'art. 2056 del codice civile. L'art. 139 del codice delle assicurazioni, nel confermare la predisposizione di una tabella unica nazionale, ha tuttavia previsto la diversa e corretta forma del decreto del presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Ne segue che le attuali tabelle ministeriali micropermanenti, in vigore, dovranno essere sostituite con un regolamento per decreto presidenziale, che tenga conto delle quattro componenti del danno biologico per lesioni di lieve entità, come definito dal secondo comma dell'art. 139 del nuovo codice, norma che non ha previsto la retroattività del nuovo regime, che si prevede sarà correttivo del primo per la migliore valutazione del danno biologico come danno complesso *(Nella fattispecie, si trattava di lesioni micropermanenti conseguenti ad un sinistro stradale)*

DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO BIOLOGICO E DANNO
MORALE – RAPPORTI

Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701
(Pres. Varrone, rel. Petti)

All'indomani delle Sezioni Unite 26972/2008, nella fase risarcitoria, resta fermo il divieto dell'automatismo per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni morali consequenziali che restano estranei alla definizione complessa del danno biologico, che vincola anche i giudici tenuti ad applicarla per tutte le sue componenti a prova scientifica e personalizzanti *(Nella fattispecie, il danno morale era stato liquidato nella misura di 1/3 del danno biologico, in modo automatico)*

DANNO NON PATRIMONIALE – LESIONE DEL DIRITTO ALLA
SESSUALITÀ

Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2009 n. 13547
(Pres. Varrone, rel. Filadoro)

Il diritto alla sessualità va inquadrato tra i diritti inviolabili della persona, come *modus vivendi* essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona. Certamente la perdita e la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico consequenziale alla lesione, ma essa costituisce di per sé un danno la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata in via equitativa. *(Nella*

fattispecie, all'esito di un intervento di isterectomia, la paziente aveva denunciato un danno alla vita sessuale, per cui chiedeva un monte risarcitorio ulteriore rispetto a quello dovuto a titolo di danno biologico)

GIUDIZIO DI EQUITÀ DEL GIUDICE DI PACE - DANNO NON PATRIMONIALE - DANNO ESISTENZIALE - LESIONE DELLA SERENITÀ - FASTIDIO ARRECATO DA RICHIESTE DI PAGAMENTO

Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2009 n. 12885
(Pres. Di Nanni, rel. Ambrosio)

Seguendo le indicazioni date dalle Sezioni Unite con la sentenza 26972/2008, deve affermarsi che il disposto dell'art. 2059 c.c. è principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità (*Con questa decisione, la Cassazione "corregge" la smentita che era giunta, dopo le SS.UU. del 2008, con la decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 25 febbraio 2009, n. 4493: i nuovi principi ex art. 2059 c.c. si applicano anche nel giudizio di equità*)

La peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario). Orbene, nel caso in cui si denunci il disagio sofferto per avere ricevuto diverse missive (3) di pagamento, in uno spazio temporale non contenuto (5 anni), non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale,

risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della "serenità personale" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (oggetto delle c.d. liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (*Nella fattispecie, l'utente aveva ricevuto, da parte del gestore, l'invito a regolarizzare il canone con tre missive in cinque anni. Il giudice di pace aveva liquitato il danno esistenziale pari a 100,00 Euro. La Corte boccia la sentenza*)

DONAZIONI

DONAZIONE DI COSA ALTRUI - NULLITÀ - SUSSISTE - ART. 771 COD. CIV. - USUCAPIONE DEL BENE DONATO - CONDIZIONI E LIMITI

Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2009 n. 10356
(Pres. Rovelli, rel. Giusti)

La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 cod. civ., poiché il requisito richiesto da questa norma va inteso nel senso che il titolo deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare (*La donazione di cosa altrui viene dichiarata nulla anche da: Tribunale Vallo Lucania, 13 aprile 1992 in Dir. e giur. 1992, 525 nota Ruggiero*)

CONSUMATORI

CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI STIPULATI CON I CONSUMATORI - DIR. 93/13/CEE - RILEVABILITÀ EX OFFICIO DEL CARATTERE ABUSIVO DI UNA CLAUSOLA

**Corte Giust. CE, 4 giugno 2009, sez. Quarta,
proc. C-243/08
(Pres. Lenaerts; rel. Lapuerta)**

Una clausola abusiva nei contratti stipulati con i consumatori non vincola il consumatore e non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola. Il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale *(Nella fattispecie, la Corte ha anche ribadito che è da considerare abusiva una clausola che stabilisca una determinata competenza territoriale senza essere stata oggetto di negoziato individuale)*

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

SIMULAZIONE – RILEVABILITÀ D'UFFICIO – PRINCIPIO DELLA DOMANDA

**Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2009 n. 12820
(Pres. Sciarelli, est. Moselli)**

E' viziato da ultrapetizione l'accertamento di un accordo simulatorio non dedotto da alcuna delle parti, giacché la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto per simulazione (art. 1421 cod. civ.) va coordinata col divieto di pronunciare in assenza della domanda di parte, imposto al giudice dall'art. 112 cod. proc. Civ. Tuttavia il giudice può ravvisare la deduzione della simulazione attraverso l'interpretazione delle domande e delle eccezioni di parte e in particolare attraverso la qualificazione giuridica officiosa dei fatti ivi prospettati *(Nella fattispecie, una donna extracomunitaria aveva svolto, per una società, mansioni di barman e cameriera, pur risultando socia della compagine sociale. I giudici di merito hanno concluso per un contratto simulato)*.

FATTI ILLECITI

DIFFAMAZIONE A MEZZO DI OPERA TEATRALE, CINEMATOGRAFICA, LETTERARIA – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI

**Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009 n. 10495
(Pres. Preden, rel. Spirito)**

In caso di opera teatrale, cinematografica o letteraria, affinché possa dirsi integrata la situazione diffamatoria genetica del diritto al risarcimento, non è sufficiente accertare la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze attinenti ad una persona menzionata, ma è necessario altresì che l'opera non abbia intrinseco valore artistico e, dall'altro, che l'espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita come veritiera ed offensiva. *(Nella fattispecie, la Suprema Corte ha negato natura diffamatoria ad un monologo trasmesso a mezzo Tv, in cui l'attore avrebbe evocato la vicenda di XX, riferendo che un bambino a nome XX fosse caduto in un pozzo per colpa della madre, la quale avrebbe poi ipocritamente finto in pubblico il proprio dolore)*.

GUIDA DI CICLOMOTORE CON PASSEGGERO A BORDO IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE – ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE CONTRATTUALE – RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE

**Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2009 n. 12270
(Pres. Di Nanni, rel. Filadoro)**

Condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra un'inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione e vale ad escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni del contratto. Ove, dunque, sia configurabile l'esistenza di una abilitazione alla guida, questa non può dirsi venuta meno solo perché le prescrizioni e limitazioni eventualmente imposte non siano state osservate, in quanto l'inosservanza di esse non si traduce in una limitazione della validità e/o efficacia del titolo abilitativo riconsociuto, bensì integra

una semplice illiceità della guida. *(Nella fattispecie un'auto aveva riportato danni per evitare un ciclomotore "sbucato" da una traversa ad alta velocità. Per evitare l'urto, l'auto era finita contro un albero riportando danni. A bordo del ciclomotore, vi erano due passeggeri, nonostante il divieto di legge)*

DANNI ARRECATI AI TERZI DAI DIPENDENTI DELLA MANDATARIA AFFIDATARIA DEL COLLOCAMENTO DI FONDI – RESPONSABILITÀ DEL MANDANTE - SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2009 n. 12994
(Pres. Vittoria, rel. Lanzillo)

In virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 cod.civ., la società di gestione di fondi d'investimento è tenuta a rispondere nei confronti dei terzi in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento della società mandataria a cui sia stata affidata la distribuzione delle quote del fondo. La mandante risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari della mandataria, restando relegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità tra mandante e mandataria. *(Nella fattispecie, due coniugi avevano deciso di investire i propri risparmi in fondi gestiti da una società all'uopo costituita, consegnando alcuni assegni al responsabile dell'agenzia incaricata del collocamento. L'incaricato, che aveva preso in consegna i loro titoli di credito, se ne era, però, indebitamente appropriato non procedendo, pertanto, all'investimento richiesto).*

LAVORO , PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

CONTRATTO DI LAVORO – SIMULAZIONE – COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2009 n. 12820
(Pres. Sciarelli, est. Moselli)

Ha carattere simulatorio l'atto di costituzione di una nuova società ove si tratti di un "escamotage" usato nell'impossibilità di "mettere in regola" un lavoratore. Di conseguenza va qualificato subordinato e non autonomo il lavoratore extracomunitario cui

sia stata attribuita la qualità di socio al solo scopo di non regolarizzarlo *(Nella fattispecie, una donna extracomunitaria aveva svolto, per una società, mansioni di barman e camierera, pur risultando socia della compagine sociale).*

DECISIONE CON CUI VIENE DISPOSTA LA REINTEGRA DEL DIPENDENTE PUBBLICO – MANCATA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – VIOLAZIONE DELL'ART. 6 CEDU - SUSSISTE

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 11 giugno 2009 (Silestri c/ Italia)
(Pres. Tulkens)

L'esecuzione di una sentenza, di qualunque giurisdizione, deve essere considerata come parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU. Si l'amministrazione potesse rifiutare o omettere di eseguire la decisione giurisdizionale, le garanzie dell'art. 6 cit. perderebbero ogni ragione d'essere. Pertanto viola la Convenzione uno Stato che rifiuta, omette o ritarda di dare esecuzione ad una decisione emessa dall'autorità giudiziaria, come il caso in cui l'amministrazione pubblica non reintegri il dipendente nonostante la condanna, in tal senso, emessa dai giudici *(Nella fattispecie, il direttore di un istituto penitenziario era stato trasferito con provvedimento poi caducato dal Tar Toscana che ne aveva disposto la reintegra. La decisione non era mai stata eseguita dalla amministrazione. La Cedu condanna lo statao a versare, in tutto, 31.500 euro di danni).*

INFORTUNIO SUL LAVORO – MORTE DEL LAVORATORE – DOMANDA PROPOSTA "IURE HEREDITATIS" DAGLI EREDI DEL "DE CUIUS" NEI CONFRONTI DELL'INAIL PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA "PERDITA DEL DIRITTO ALLA VITA".

Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2009 n. 12326
(Pres. M. De Luca, rel. Amoroso)

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno cosiddetto "tanatologico" nel caso che la morte (nella specie, in esito ad un infortunio "in itinere") segua le lesioni dopo breve tempo, non rientra nella nozione di danno biologico come recepita dall'art. 13 del

d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che fa riferimento alla "lesione dell'integrità psicofisica", suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, operando entro detti limiti l'assicurazione sociale del danno biologico. Ne consegue che non è risarcibile la domanda proposta "iure hereditatis" dagli eredi del "de cuius" nei confronti dell'INAIL per il risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita". (*Il danno tanatologico è il cd. danno da morte; danno cd. terminale è, invece, il danno patito dalla vittima dell'illecito nel lasso di tempo che va dalla lesione alla morte*)

MINORI

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI POTESTÀ GENITORIALE - IPOTESI DI URGENTE NECESSITÀ DI TUTELA DEL MINORE E DI MANCATO ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DA PARTE DEI GENITORI, DEI PARENTI ENTRO IL IV GRADO O DEL PUBBLICO MINISTERO - POSSIBILITÀ PER IL TRIBUNALE DI NOMINARE D'UFFICIO UN CURATORE LEGITTIMATO A PROPORRE AZIONE NELL'INTERESSE DEL MINORE - MANCATA PREVISIONE

Corte cost., sent. 12 giugno 2009 n. 179
(Pres. Amirante, est. Criscuolo)

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77 sono convenzioni dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e quindi recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell'art. 336 cod. civ., col quale vanno coordinate. In coerente sviluppo con tali disposizioni normative, l'art. 336, quarto comma, cod. civ., aggiunto dall'art. 37, comma 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149 dispone che: «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore». Dal coordinamento tra le norme ora citate è desumibile che, nei procedimenti di cui all'art. 336 cod. civ., sono parti non

soltanto entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 del codice di procedura civile (*Nella fattispecie la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza, inammissibile la questione sollevata*).

La Convenzione di Strasburgo all'art. 4, comma 1, attribuisce al minore, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della possibilità di rappresentarlo a causa di un conflitto d'interessi, il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria. L'art. 9, comma 1, dispone poi che, nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto d'interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti. E', dunque, fondata su un erroneo presupposto interpretativo la questione di legittimità costituzione dell'articolo 336 del codice civile, nella parte in cui non prevederebbe che il tribunale, in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo (*Nella fattispecie il Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza depositata il 12 maggio 2008, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 30, 31 della Costituzione, dell'articolo 336 del codice civile, nella «parte in cui non prevede che il tribunale, in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la*

proposizione di azione a tutela di quest'ultimo»).

MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA

IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – DANNO NON PATRIMONIALE – DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER L'INTERDETTO – SUSSISTE

Cass. civ., sez. I, 6 maggio 2009 n. 10412
(Pres. Adamo, rel. Giusti)

Il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è configurabile nei confronti dell'interdetto che sia stato parte del processo, atteso che, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, il danno in questione è destinato nella specie a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente oggettiva, di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi ragionevoli, prescritti dalla Costituzione e dalla CEDU, a causa della conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia. *(E' la prima volta che la Cassazione afferma, esplicitamente, il principio di diritto in parola. La decisione non consta di precedenti)*

PROPRIETÀ

DEMANIO MARITTIMO – ARENILE – ART. 822 COD. CIV. - SDEMANIALIZZAZIONE TACITA – NON SUSSISTE

Cass. civ., Sez. Unite, 16 aprile 2009 n. 8987
(Pres. Carbone, est. Rodolf)

Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua

attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi opere e manufatti (oltretutto senza il permesso della competente Pubblica Amministrazione, come verificatosi nella specie). Del resto, per i beni appartenenti al demanio marittimo, non è possibile che la sdemanializzazione sia realizzabile in forma tacita, risultando necessaria, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., l'adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo. *(Nel caso di specie, un privato aveva iniziato ad esercitare su di un tratto dell'arenile un potere di fatto, realizzandovi opere e manufatti, senza il permesso della competente Pubblica Amministrazione, come verificatosi nella specie)*

SUCCESSIONI

PLURALITÀ DI TESTAMENTI SUCCESSIVI – DIPOSIZIONI INCOMPATIBILI – REVOCA

Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2009 n. 10800
(Pres. Rovelli, est. Petitti)

Nell'ipotesi di più testamenti successivi, in mancanza di revoca espressa di quelli precedenti, contenuta nell'ultimo, si devono ritenere annullate, ai sensi della norma dell'art. 682 cod. civ. - la quale fissa un principio generale di conservazione degli atti di ultima volontà di data anteriore - soltanto le disposizioni che, a seguito di una specifica indagine, risultino essere con esso incompatibili *(Nella fattispecie, il testatore, in un primo testamento, aveva istituito erede la moglie e soltanto in caso di commorienza con lui (condizione) ne prevedeva la sostituzione con la nipote. In un secondo testamento nominava tout court erede generale la moglie. Secondo la corte, entrambi i due testamenti dovevano considerarsi inefficaci: il primo perchè revocato tacitamente attraverso il secondo stante l'incompatibilità delle disposizioni contenute nei due atti; il secondo in conseguenza della premorienza della moglie, non operando la sostituzione (non più*

prevista dal testatore), generandosi così una semplice successione legittima alla morte del testatore, de cuius)

UNIONE EUROPEA

RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER OMESSA O INESATTA TRASPOSIZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA – AZIONE DEL DANNEGGIATO – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO – DECORRENZA

Cass. civ., sez. lav, 3 giugno 2009 n. 12814

Il diritto al risarcimento del danno da ritardata attuazione di direttiva comunitaria è sottoposto al regime della prescrizione interno allo Stato e la prescrizione decorre dalla trasposizione della direttiva. È, infatti, da quando entra in vigore la normativa d'attuazione interna che il privato può far valere il diritto ai danni, perché è da quel momento che viene a conoscenza del contenuto del diritto attribuito e dei limiti temporali della corresponsione i (*Quanto alla responsabilità dello Stato per inesatta trasposizione di direttiva comunitaria, va ricordato che le SS.UU. , con la recente sentenza 9147/2009, hanno stabilito che la prescrizione è quella decennale*)